COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE 2
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 2

N. 51 del 09/05/2019

OGGETTO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE xxxxxxxxxxxxxxx.

Il RESPONSABILE

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 9/5/2019

Emesso mandato n. il

OGGETTO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE XXXXXXXXX.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Visto il proprio Decreto n. 9 del 25/2/2019 con cui è stato disposto di assegnare alla sottoscritta Gabriella Allori le funzioni di responsabile del Settore 2 "Servizi Economico-Finanziari" con decorrenza dal 25 2 2019 sino a nuovo provvedimento;

Premesso che il dipendente al 12 dicembre 2018 ha superato il periodo di 18 mesi di assenza per malattia, previsto dall'art. 36, comma 1 del CCNL 21/05/2018;

Dato atto che non si è potuto procedere immediatamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente suddetto in quanto egli ha attivato il procedimento di competenza INAIL per il riconoscimento della malattia professionale;

Dato atto altresì che a tal fine il dipendente ha prodotto due certificati medici dell'INAIL, il secondo dei quali scade l'8 maggio 2019;

Dato atto che il dipendente è stato mantenuto in servizio oltre il termine di comporto nelle more del procedimento di accertamento della natura professionale della malattia;

Preso atto che l'INAIL ha respinto con provvedimento del 4 aprile 2019 la richiesta dell'xxxxxxxxxx di riconoscimento della malattia professionale;

Tenuto conto di quanto comunicato dall'INAIL, è venuto meno il presupposto per il mantenimento in servizio del dipendente suddetto, di talché la sua malattia pregressa, ulteriore al periodo di comporto, risulta priva di giustificazione;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 36, l'Ente può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo l'indennità di preavviso;

Tenuto conto del parere ARAN RAL 531, nel quale, tra l'altro, si legge che, conclusosi il periodo di comporto stabilito dall'art. 21, del CCNL 6.7.1995, ora art. 36, comma 1 del CCNL 21.5.2018, viene meno il divieto di licenziamento del lavoratore per malattia ed il datore di lavoro pubblico può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro adducendo a giustificazione solo e soltanto la circostanza dell'avvenuto superamento del periodo massimo di conservazione del posto;

Visto l'art. 2118 del Codice Civile;

DETERMINA

- di risolvere con decorrenza 09/05/2019 il rapporto di lavoro in essere con il xxxxxxxxxxxxxx per superamento del periodo massimo di conservazione del posto ai sensi dell'art. 36, comma 1 del CCNL 21.5.2018.

L'Amministrazione si riserva, con successivo provvedimento, di ripetere gli emolumenti versati al dipendente in eccesso rispetto a quelli dovutigli per legge.

La presente determinazione sarà notificata al Sig. xxxxxxxxxxxxxx nelle forme di legge.

Il Responsabile del Settore 2
Servizi Economico-Finanziari
Gabriella Allori

COMUNE DI MARCIANA MARINA
Prov. di Livorno